

Professionisti garanti del 110%

Chi rilascia il visto di conformità sul superbonus in assenza di presupposti o dichiarando il falso risponde anche di truffa aggravata e indebite erogazioni

Il consulente del lavoro o il commercialista che rilascia il visto di conformità sul superbonus in assenza dei presupposti o dichiarando il falso risponde anche di truffa aggravata e indebite erogazioni a danno dello stato, in concorso con il beneficiario del 110%. E quanto spiega, tra l'altro, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, che esclude, invece, le nuove e specifiche sanzioni previste in caso di attestazioni e/o asseverazioni infedeli.

Cirioli a pag. 24

Studio della Fondazione dei consulenti del lavoro. Escluse sanzioni sulle asseverazioni

Professionisti garanti del 110%

Chi mette il visto di conformità risponde col beneficiario

DI DANIELE CIRIOLI

Il consulente del lavoro o il commercialista che rilascia il «visto di conformità» sul superbonus in assenza dei presupposti o dichiarando il falso risponde anche di truffa aggravata e indebite erogazioni a danno dello stato, in concorso con il beneficiario del 110%. E quanto spiega, tra l'altro, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro nell'approfondimento di ieri in materia di detrazione 110% operativa negli anni 2020 e 2021. La Fondazione esclude, invece, le nuove e specifiche sanzioni previste in caso di attestazioni e/o asseverazioni infedeli.

Il ruolo di consulenti e commercialisti

Il superbonus può essere fruito direttamente (detrazione) o indirettamente (cessione credito d'imposta), a scelta del beneficiario con specifica opzione in via telematica, effettuabile anche con l'ausilio di soggetti abilitati (comma 3, art. 3, dpr n. 322/1998), tra cui consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili. L'opzione richiede l'invio, tra l'altro, di «asseverazioni» su rispetto dei requisiti, congruità delle spese ed efficacia degli interventi. I soggetti tenuti al rilascio dei documenti sono i «tecnici abilitati» e i «professionisti incaricati della progettazione strutturale». Consulenti del

lavoro e commercialisti, dunque, non possono rilasciare né asseverazioni e né attestazioni, che il contribuente deve allegare alle richieste del superbonus. Loro compito, invece, è quello di rilasciare «il visto di conformità» dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus (art. 119, comma 11, dl n. 34/2020), secondo le ordinarie norme (art. 35 dlgs n. 241/1997), previa verifica «della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati» (art. 119, comma 11, dl n. 34/2020). Pertanto, spiega la Fondazione, consulenti e commercialisti non sono tenuti a eseguire alcun accertamento sulla veridicità e sulla congruità dei dati contenuti in tali atti, con la conclusione che non possono essere chiamati a rispondere dei reati che eventualmente saranno contestati al beneficiario del superbonus in concorso con il tecnico abilitato o il professionista incaricato della progettazione strutturale, in base alla natura degli interventi agevolati.

Visto di conformità irregolare

Tuttavia, nel caso in cui rilasci il «visto di conformità» senza che ne ricorrano i presupposti (ad esempio, in assenza delle attestazioni e/o

asseverazioni) o dichiarando conformi dati che non lo sono e, comunque, con coscienza e volontà di agevolare o favorire il beneficiario del 110% nella realizzazione del programma criminoso da lui stesso ideato, il consulente del lavoro o il commercialista risponderà delle sanzioni ordinariamente previste in questi casi (ex art. 39 del dlgs n. 241/1997) e, a titolo di concorso, di quelle per i reati addebitabili al beneficiario (tra cui truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello stato). Sul punto, la cassazione ha stabilito che è punibile per reati di natura tributaria, in concorso con il contribuente, il professionista che, sebbene consapevole dell'illiceità delle operazioni da cui è generato un credito, ha ugualmente apposto il visto di conformità, «in quanto la professionalità dallo stesso posseduta avrebbe richiesto un controllo della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili che, se regolarmente effettuato,



Misiani: il superbonus potrebbe durare tre anni

Il bonus 110% potrebbe durare tre anni. «Se sarà possibile rendicontare nel Recovery fund il bonus 110%, credo che questa misura vada prolungata per tutto l'orizzonte temporale di impegno delle risorse europee, ossia fino al 2023».

I congedi Covid e l'assegno da 600 euro, invece, saranno finanziati «utilizzando il programma Sure».

Lo ha affermato in un'intervista a Il Messaggero il viceministro all'Economia Antonio Misiani, il quale sostiene anche che questa soluzione «potrebbe essere una delle scelte strategiche da inserire nella prossima legge di bilancio», la quale «dovrà cambiare passo rispetto ai decreti anti-crisi di questi mesi, mettendo in campo una serie di riforme strutturali e una fortissima spinta per gli investimenti pubblici e privati».

— © Riproduzione riservata — ■

avrebbe permesso di accertare la discrasia evidente tra la capacità reddituale emergente dalle dichiarazioni depositate negli esercizi precedenti e i ricavi dichiarati in corrispondenza degli esercizi in cui il credito Iva era maturato» (sentenza n. 24800/2019).

Nessuna sanzione speciale

In conclusione, per la Fondazione consulenti e commercialisti non sono destinatari di alcuna delle sanzioni previste al comma 14 dell'art. 119 del dl n. 34/2020 a carico dei «soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli». Non ne sono destinatari perché non compete a loro rilasciare le asseverazioni e attestazioni, che se infedeli danno origine alle nuove sanzioni.

— © Riproduzione riservata — ■

Che cosa rischiano consulenti e commercialisti

Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • Possono rilasciare «il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto» al superbonus previa verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni • Non possono rilasciare asseverazioni e attestazioni su natura, qualità e spese degli interventi oggetto di bonus fiscale
Sanzioni	<p>In caso di rilascio di «visto di conformità» senza i presupposti rispondono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle ordinarie sanzioni penali e amministrative (art. 39 dlgs n. 241/1997); • a titolo di concorso delle sanzioni per i reati addebitabili al beneficiario (tra cui: truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello stato)